



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
in persona dell'Avv. Michele Leone**

**SENTENZA n. 4/2025**

nel procedimento FSI-GSN n. 421/2025 nei confronti di Alessandro Mosillo - id. FSI n. 184863

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto dell'11.2.2025 l'ACN Alessandro Luzietti, Arbitro principale del Torneo "63° Infrasettimanale Lazio Scacchi", tenutosi in Roma con inizio il 14.1.2025 e fine il 25.2.2025, segnalò che *"Durante lo svolgimento del 5° turno si è verificato lo squillo di un telefono cellulare risultato essere in possesso del giocatore Alessandro Mosillo. L'arbitro principale Alessandro Luzietti ha dichiarato partita persa per il giocatore in ottemperanza dell'art. 11.3 delle Laws of Chess, scatenando le proteste del giocatore sanzionato perché a suo dire stava vincendo, disturbando senza riguardo per le partite ancora in corso in sala di gioco. Sia l'arbitro che alcuni partecipanti hanno fatto notare che la norma del regolamento che vieta di detenere dispositivi elettronici di comunicazione accesi durante lo svolgimento della sala di è in vigore da molto tempo. Nonostante ciò, il giocatore ha abbandonato la sala di gioco con atteggiamento stizzito e senza scusarsi del suo comportamento, e soprattutto senza firmare i formulari della partita. Il giocatore in questione non si è presentato negli ultimi due turni successivi avvalendosi del forfait previsto dal Regolamento Tecnico Federale all'articolo 6.4.3.b, non permettendo all'arbitro di fargli firmare i formulari della partita persa. L'arbitro principale Alessandro Luzietti, sentito il fiduciario d'area, ritiene di presentare questa segnalazione in quanto il giocatore Mosillo Alessandro si è reso responsabile di aver violato gli articoli 8.7, 11.1, 11.3, 11.5 e 11.7 delle Laws of Chess. Si allega la fotografia dei due formulari non firmati scattata il giorno della conclusione del torneo, in data 25 febbraio 2025, pochi minuti prima della loro riconsegna all'organizzatore del torneo."*

Comunicata per il 28.3.2025 la data della decisione, il 4.3.2025 l'interessato ha inviato una nota in cui non ha contestato i fatti addebitatigli e, scusandosi per il suo comportamento, ha riferito del suo ravvedimento.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare sarà il caso di chiarire che le violazioni indicate nella segnalazione non sono considerate illeciti perseguibili secondo il Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina, annoverandosi tra i fatti che comportano le decisioni di carattere tecnico e la potestà sanzionatoria di esclusiva competenza dell'Arbitro della manifestazione (art. 24, co. 3° R.G.D.).

Il giocatore Mosillo ha trasgredito l'art. 35 del R.G.D. che prescrive:

- "1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.*
- 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.*



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."*

Nel caso di specie, pur appalesandosi non di particolare gravità, il comportamento del giocatore è stato inopportuno e non conveniente, compromettendo l'immagine pubblica della Federazione in tutte le sue articolazioni, direzione ed organizzazione della manifestazione compresi, cui non ha prestato la necessaria collaborazione per aver avuto *"durante la partita...un qualsiasi dispositivo elettronico non specificatamente approvato dall'arbitro nell'area della competizione"* (art. 11.3.2 Regolamento FIDE del gioco degli scacchi) e per aver contravvenuto al precetto che *"alla conclusione della partita entrambi/e i/le giocatori/trici dovranno indicare l'esito della partita firmando entrambi i formulari"* (art. 8.7 Regolamento FIDE cit.).

Ne consegue la punibilità di tale comportamento a norma dell'art. 34, co. 5° R.G.D.:

*"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."*

Lo stato d'animo di comprensibile costernazione e confusione del giovane giocatore nelle dedotte circostanze inducono a ravvisare nella sua condotta un mero illecito d'impeto e le scuse offerte nella sua nota 4.3.2025 a ritenere equa l'adozione della minima sanzione edittale.

P.Q.M.

definitivamente decidendo il procedimento indicato in epigrafe, ai sensi dell'art. 67 R.G.D. il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Alessandro Mosillo - id. FSI n. 184863 responsabile dei fatti contestati;
- 2) irroga allo stesso la sanzione dell'ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui i tesserati sono tenuti.

Manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*